



Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado
86048 SANT'ELIA A PIANISI (CB)

Prot. n. 3535 A/3

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO

TRA

l'**Istituto Comprensivo Statale di Sant'Elia a Pianisi**, di seguito indicato come "Istituto", codice fiscale n. **80008050702**, con sede in corso Umberto I n. 127, rappresentato legalmente dalla **prof.ssa Giovanna FANTETTI**, Dirigente Scolastico pro-tempore nata a XXXXXXXXXXXXX e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto, di seguito indicato anche come "Dirigente"

E

il **dr. ing. Antonio PALLADINO** nato a XXXXXXXXXXXX domiciliato e residente ai fini fiscali in XXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXX, di seguito anche denominato per brevità "Prestatore e/o Incaricato";

PREMESSO

- che l'art. 40, co.1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001 consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
- che ai sensi della Legge Finanziaria 2008 – art. 3 – gli incarichi individuali esterni possono essere conferiti solo a soggetti di comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria;
- che non risulta in servizio presso l'Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente per svolgere l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- che il dr. Antonio PALLADINO, individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito *curriculum vitae* depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;



Istituto Comprensivo

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado

86048 SANT'ELIA A PIANISI (CB)

- che l'Istituto ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione, per l'anno scolastico 2009-2010, ad un professionista qualificato ed esperto in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di prestazione d'opera intellettuale in regime di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il Prestatore si impegna, a:

- redigere, aggiornare ed integrare con nuovi dati il Documento di Valutazione dei Rischi ed i Piani di Emergenza e Primo Soccorso;
- eseguire sopralluoghi, durante l'anno scolastico, nei plessi dell'Istituto, per prendere atto di quanto è stato realizzato a livello strutturale ed impiantistico e determinare le situazioni fuori norma o comunque pericolose;
- seguire l'attuazione delle misure preventive indicate nel documento di valutazione dei rischi, e tenere nel tempo rapporti con le Amministrazioni Comunali di competenza per sollecitare quanto ancora da realizzare o da completare a loro cura per la messa in sicurezza degli edifici;
- partecipare ad eventuali sopralluoghi ispettivi degli organi di vigilanza;
- individuare nuovi fattori di rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- analizzare le attività dei lavoratori dipendenti, e valutare i rischi correlati alle mansioni svolte (rischio chimico, fisico, ergonomico, biologico);
- assistere e interagire con i referenti nei plessi per ogni questione riguardante la sicurezza;
- proporre programmi formativi che si rendessero necessari ai lavoratori;
- comunicare aggiornamenti relativi all'introduzione di nuove norme o interpretazione di norme vigenti che riguardino la sicurezza sul lavoro e predisporre la modulistica, le comunicazioni e ogni altra documentazione necessaria per la gestione della sicurezza;



Istituto Comprensivo

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado

86048 SANT'ELIA A PIANISI (CB)

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore e/o Incaricato il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il prestatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto e deve garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico si svolgerà durante l'anno scolastico e si articolerà nel periodo dal 01.09.2009 al 31-08-2010.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato per tutta la prestazione in **euro 1.444,32** comprensivo di IVA e al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente e del contributo previdenziale a carico dell'Istituto, da corrisondersi al termine della prestazione, previa presentazione della relativa documentazione contabile (fattura).

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla rendicontazione contabile da parte del prestatore, salvo verifica da parte dell'Istituto dell'avvenuta regolare e completa esecuzione di quanto pattuito come oggetto del presente contratto.

Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico.

Il compenso sarà erogato secondo le modalità di pagamento che il Prestatore indicherà nel documento contabile (fattura) tra quelle possibili: accredito su c/c bancario o postale, assegno circolare non trasferibile, quietanza propria.

L'Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni delle modalità di pagamento non portate a conoscenza del medesimo con mezzi idonei.

Corso Umberto I, 127 - 86048 - SANT'ELIA A PIANISI - (CB) - C.F. 80008050702

Tel. 0874/81215 Fax 0874/81225 - E-mail: cbee11000r@istruzione.it

Sito web: www.comprensivosantelia.it



Istituto Comprensivo

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado

86048 SANT'ELIA A PIANISI (CB)

ART. 6 – RECESSO

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora non si raggiungesse il risultato previsto o non venissero rispettati gli impegni pattuiti.

Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato, dovessero discendere danni all'Istituto, il Prestatore è tenuto a rifondere tali danni.

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.

L'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi della L.196/2003.

Ai sensi della Legge 675/1996 il Prestatore e/o Incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'Istituto non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che il prestatore dovesse subire presso l'Istituto; questi solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.



Istituto Comprensivo

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado

86048 SANT'ELIA A PIANISI (CB)

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del prestatore. L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle quietanze, viene stabilita essere a carico del Prestatore e/o Incaricato.

ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Campobasso.

ART. 13 – PUBBLICITA'

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web di questa Scuola.

ART. 14 – ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Giovanna FANTETTI

IL PRESTATORE e/o INCARICATO
F.to ing. Antonio PALLADINO